



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Oggetto: modifiche agli articoli 11, 26 e 27 del Regolamento Carriera Studente (Corsi di primo e di secondo livello)

IL RETTORE

Considerate le richieste e le mozioni promosse dal Consiglio degli studenti per l'aggiornamento del Regolamento Carriera Studente (Corsi di primo e di secondo livello);

Tenuto conto che è emersa comunque l'opportunità di una revisione generale di tale regolamento;

Considerato tuttavia, che tale revisione deve essere coordinata con quella del Regolamento Didattico di Ateneo, le cui modificazioni sono sottoposte a un iter procedurale più lungo e complesso, che richiede, tra l'altro, il controllo di legittimità e di merito da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Ritenuto comunque opportuno sottoporre sin d'ora all'attenzione degli organi collegiali le modificazioni del Regolamento Carriera Studente che possono avere una operatività immediata e non collidono con le previsioni del Regolamento Didattico di Ateneo;

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste e in particolare l'articolo 10, comma 2, lett. o) che riserva al Senato Accademico l'approvazione dei regolamenti delle strutture di ricerca e didattiche e i regolamenti in materia di ricerca e di didattica, sentiti i dipartimenti e le scuole interdipartimentali, ove istituite, e acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

Richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale 25 settembre 2013, n. 1063;

Richiamato il Regolamento Carriera Studente (Corsi di primo e di secondo livello), emanato con decreto rettorale 31 ottobre 2014, n. 1301;

Rilevato che, con delibera, n. 462, del 17 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Rettore di individuare le modalità idonee a garantire il rispetto del criterio individuato nella seduta del 27 novembre 2020;

Acquisito il parere del Consiglio degli Studenti, riunitosi il 23 maggio 2022;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2022 che ha espresso parere favorevole alle modifiche agli articoli 11, 26 e 27 del Regolamento Carriera Studente (Corsi di primo e di secondo livello);

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste
www.units.it - ateneo@pec.units.it

Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani
Tel. +39 040 558 3017 - 7878
aaggdocc@amm.units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 15 giugno 2022 che ha approvato le modifiche agli articoli 11, 26 e 27 del Regolamento Carriera Studente (Corsi di primo e di secondo livello).

DECRETA

- art. 1 – di emanare le modifiche agli articoli 11, 26 e 27 del Regolamento Carriera Studente (Corsi di primo e di secondo livello), nel testo posto in allegato.
- art. 2 – di stabilire che le modifiche agli articoli 11, 26 e 27 del Regolamento Carriera Studente (Corsi di primo e di secondo livello) entrino in vigore il 1° settembre 2022.
- art. 3 – di incaricare il Settore Servizi agli studenti e alla didattica e l'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa, per le parti di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore.

Il Rettore
F.to Prof. Roberto Di Lenarda



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

ALLEGATO

REGOLAMENTO CARRIERA STUDENTE (CORSI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO)

Testo previgente	Testo approvato
<p>Art. 11 – Frequenza</p> <p>1. Gli studenti sono tenuti a frequentare lezioni, esercitazioni e laboratori in base a quanto previsto dai Regolamenti dei corsi di studio e dalla normativa vigente.</p> <p>2. Le strutture didattiche competenti definiscono le modalità di accertamento della frequenza.</p> <p>3. Nei corsi di studio che prevedono l'accertamento della frequenza obbligatoria, al termine di ciascuna attività formativa il docente responsabile dell'attività comunica all'ufficio competente, anche per via telematica, i dati relativi alla frequenza di ciascuno studente iscritto all'attività formativa, ai fini del loro inserimento nella carriera dello studente. In assenza della suddetta comunicazione, l'obbligo di frequenza si presume assolto per tutti gli studenti iscritti all'attività formativa e tale informazione è inserita d'ufficio nella carriera.</p> <p>4. Nel caso di corsi di studio a numero programmato il Regolamento dei corsi di studio può limitare la frequenza ai soli studenti iscritti allo stesso.</p>	<p>Art. 11 – Frequenza</p> <p>1. Gli studenti sono tenuti a frequentare lezioni, esercitazioni e laboratori in base a quanto previsto dai Regolamenti dei corsi di studio e dalla normativa vigente.</p> <p>2. Le strutture didattiche competenti definiscono le modalità di accertamento della frequenza.</p> <p>3. Nei corsi di studio che prevedono l'accertamento della frequenza obbligatoria, al termine di ciascuna attività formativa il docente responsabile dell'attività comunica all'ufficio competente, anche per via telematica, i dati relativi alla frequenza di ciascuno studente iscritto all'attività formativa, ai fini del loro inserimento nella carriera dello studente. In assenza della suddetta comunicazione, l'obbligo di frequenza si presume assolto per tutti gli studenti iscritti all'attività formativa e tale informazione è inserita d'ufficio nella carriera.</p> <p>4. Nel caso di corsi di studio a numero programmato il Regolamento dei corsi di studio può limitare la frequenza ai soli studenti iscritti allo stesso.</p> <p>5. Gli studenti rappresentanti in organi ufficiali dell'Ateneo possono chiedere l'esenzione dalla frequenza in occasione delle sedute ufficiali di tali organi.</p>
<p>Articolo 26 - Calendario didattico</p> <p>1. Le strutture didattiche competenti definiscono i periodi delle lezioni, gli orari dei</p>	<p>Articolo 26 - Calendario didattico</p> <p>1. Le strutture didattiche competenti definiscono i periodi delle lezioni, gli orari dei</p>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

singoli insegnamenti, il numero degli appelli d'esame e i periodi in cui gli appelli sono effettuati, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo.

2. La struttura didattica competente indice almeno tre sessioni d'esame per un totale complessivo di almeno sei appelli d'esame, di cui almeno due appelli nella prima e seconda sessione ed almeno un appello nella terza. L'intervallo fra due appelli successivi deve essere di almeno due settimane.

Compatibilmente con le esigenze didattico-organizzative delle singole strutture didattiche competenti, la prima sessione va da novembre a marzo, la seconda sessione da aprile ad agosto, la terza sessione da settembre ad ottobre. La sessione straordinaria dell'anno precedente coincide con la prima sessione dell'anno in corso. Salvo diversa disposizione delle strutture didattiche competenti la calendarizzazione degli appelli non può coincidere, per gli studenti in corso, con il periodo di svolgimento delle lezioni.

3. Le strutture didattiche competenti sono tenute a pubblicare le date degli appelli con almeno due mesi di anticipo rispetto all'inizio di ogni sessione.

4. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione può sostenere tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal Regolamento didattico del Corso di studio, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 27 c. 6 e c. 8 in tema di ripetizione.

singoli insegnamenti, il numero degli appelli d'esame e i periodi in cui gli appelli sono effettuati, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo.

2. La struttura didattica competente indice almeno tre sessioni d'esame per un totale complessivo di almeno sei appelli d'esame, di cui almeno due appelli nella prima e seconda sessione ed almeno un appello nella terza. **Le strutture didattiche sono tenute a prevedere forme di coordinamento nella definizione degli appelli d'esame che garantiscano la loro distribuzione omogenea.**

L'intervallo fra due appelli successivi **dello stesso esame** deve essere di almeno due settimane.

Compatibilmente con le esigenze didattico-organizzative delle singole strutture didattiche competenti, la prima sessione va da novembre a marzo, la seconda sessione da aprile ad agosto, la terza sessione da settembre ad ottobre. La sessione straordinaria dell'anno precedente coincide con la prima sessione dell'anno in corso. Salvo diversa disposizione delle strutture didattiche competenti la calendarizzazione degli appelli non può coincidere, ~~per gli studenti in corso~~, **per gli studenti in corso che abbiano i relativi insegnamenti nel proprio piano degli studi. È consentito alle strutture didattiche prevedere appelli straordinari, anche durante lo svolgimento delle lezioni, dedicati a studenti fuori corso o che abbiano completato gli anni previsti di frequenza degli insegnamenti o di studenti in particolari condizioni così come individuati dal Senato Accademico.**

3. Le strutture didattiche competenti sono tenute a pubblicare le date degli appelli con almeno due mesi di anticipo rispetto all'inizio di ogni sessione.

4. In ciascuna sessione lo studente in regola



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

	<p>con l'iscrizione può sostenere tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza e dell'eventuale assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi previsti dal Regolamento didattico del Corso di studio, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 27 e. 6-e c. 8 in tema di ripetizione.</p>
<p>Art. 27 - Prove di valutazione del profitto</p> <ol style="list-style-type: none">1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati, nonché stabiliscono eventuali propedeuticità. Le prove possono consistere in esami (orali e/o scritti), o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali e/o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui etc.). Per i corsi d'insegnamento articolati in più moduli la prova di verifica deve accertare il profitto acquisito nell'insieme dei moduli.2. La valutazione degli esami viene espressa in trentesimi con la possibilità della lode. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Altre prove di verifica possono prevedere valutazioni diverse dal voto numerico.3. Prima di sostenere l'esame il candidato deve essere identificato dalla Commissione tramite un documento di riconoscimento.4. Tutte le prove di esame e di verifica del profitto sono pubbliche.5. Il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione, entro e non oltre la successiva sessione d'esame. Dopo tale data gli elaborati non saranno più disponibili.6. Gli esami registrati con esito negativo comportano l'esclusione dall'appello suc-	<p>Art. 27 - Prove di valutazione del profitto</p> <ol style="list-style-type: none">1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati, nonché stabiliscono eventuali propedeuticità. Le prove possono consistere in esami (orali e/o scritti); in alternativa o in aggiunta, possono consistere e nel superamento di altre forme prove di verifica (prove orali e/o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui relazioni, risultati di attività di laboratorio, etc.); possono essere svolte anche mediante piattaforme on line certificate dall'Ateneo. Per i corsi d'insegnamento articolati in più moduli la prova di verifica deve accertare il profitto acquisito nell'insieme dei moduli.2. La valutazione degli esami viene espressa in trentesimi con la possibilità della lode. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Altre prove di verifica possono prevedere valutazioni diverse dal voto numerico, quali le idoneità che prevedono il superamento o meno della relativa attività formativa.3. Prima di sostenere l'esame il candidato deve essere identificato dalla Commissione tramite un documento di riconoscimento.4. Tutte le prove di esame e di verifica del profitto sono pubbliche.6. Gli esami registrati con esito negativo comportano l'esclusione dall'appello successivo della stessa sessione, salvo di-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

cessivo della stessa sessione, salvo diverse disposizioni dei Regolamenti dei corsi di studio.

7. Lo studente può ritirarsi dall'esame in ogni momento prima della conclusione dell'esame.

Durante lo svolgimento di esami orali lo studente può ritirarsi fino al momento in cui la commissione si accinge alla verbalizzazione dell'eventuale esito positivo della prova. Gli esiti degli esami scritti sono pubblicati sul sito web di Ateneo nella pagina degli avvisi relativi agli esiti degli esami; contestualmente viene pubblicata anche la data della verbalizzazione dell'esame. Lo studente che intende ritirarsi dall'esame deve comunicarlo alla commissione prima della verbalizzazione del voto. In ogni caso, la presenza dello studente non è necessaria per la verbalizzazione del voto. Lo studente non può più ritirarsi una volta che l'esito dell'esame è stato verbalizzato.

8. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai Regolamenti didattici, non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo, anche nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.

9. Sono nulli gli esami e le altre prove di valutazione del profitto sostenuti se la corrispondente attività didattica non è prevista nel piano degli studi, se lo studente non ne ha ancora acquisito la frequenza, in caso di mancato rispetto delle propeudeicità previste, in assenza di iscrizione al relativo anno accademico.

~~verse disposizioni dei Regolamenti dei corsi di studio.~~

5. 7. Fermo restando che lo studente può ritirarsi dall'esame in ogni momento prima della conclusione dell'esame, **è consentito allo studente rifiutare un esito positivo. I corsi di studio (tramite i relativi regolamenti didattici) o i singoli docenti hanno la facoltà di stabilire il periodo che deve intercorrere prima della ripetizione dell'esame per il quale è stato rifiutato l'esito positivo; in ogni caso la ripetizione deve essere consentita almeno nella sessione successiva.**

6. Nel caso Durante lo svolgimento di esami orali o altre forme di valutazione che prevedono la comunicazione immediata dell'esito, lo studente può rifiutare il voto ritirarsi fino al momento in cui la commissione si accinge alla verbalizzazione dell'eventuale esito positivo della prova.

7. Nel caso di Gli esiti degli esami che prevedono la pubblicazione degli esiti, questi scritti sono resi noti in tempo utile per l'iscrizione all'appello successivo; i docenti si possono avvalere a tale scopo dell'apposita piattaforma on line dell'Ateneo. pubblicati sul sito web di Ateneo nella pagina degli avvisi relativi agli esiti degli esami; contestualmente viene pubblicata anche la data della verbalizzazione dell'esame. Lo studente che intende rifiutare il voto ritirarsi dall'esame deve comunicarlo entro i termini previsti dalla commissione e, ove utilizzata, tramite l'apposita procedura on line prima della verbalizzazione del voto. Se lo studente non esprime alcuna indicazione nei tempi previsti vale il "silenzio-assenso" e il voto sarà registrato.

Il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione, entro e non oltre la successiva sessione d'esame. Dopo tale data gli elaborati non saranno più disponibili. **Nei casi in cui lo studente chie-**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

	<p>da di prendere visione dei propri elaborati la registrazione del voto può essere posticipata.</p> <p>In ogni caso, la presenza dello studente non è necessaria per la verbalizzazione del voto e verbalizzazioni di esiti negativi non influiscono sulla carriera dello studente. Lo studente non può più rifiutare il voto ritirarsi una volta che l'esito dell'esame è stato verbalizzato.</p> <p>8. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai Regolamenti didattici, non è consentito ripetere un esame di profitto già verbalizzato sostenuto con esito positivo, anche nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Art. 27 - Prove di valutazione del profitto

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati, nonché stabiliscono eventuali propedeuticità. Le prove possono consistere in esami (orali e/o scritti), o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali e/o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui etc.). Per i corsi d'insegnamento articolati in più moduli la prova di verifica deve accertare il profitto acquisito nell'insieme dei moduli.
2. La valutazione degli esami viene espressa in trentesimi con la possibilità della lode. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Altre prove di verifica possono prevedere valutazioni diverse dal voto numerico.
3. Prima di sostenere l'esame il candidato deve essere identificato dalla Commissione tramite un documento di riconoscimento.
4. Tutte le prove di esame e di verifica del profitto sono pubbliche.
5. Il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione, entro e non oltre la successiva sessione d'esame. Dopo tale data gli elaborati non saranno più disponibili.
6. Gli esami registrati con esito negativo comportano l'esclusione dall'appello successivo della stessa sessione, salvo diverse disposizioni dei Regolamenti dei corsi di studio.
7. Lo studente può ritirarsi dall'esame in ogni momento prima della conclusione dell'esame.
Durante lo svolgimento di esami orali lo studente può ritirarsi fino al momento in cui la commissione si accinge alla verbalizzazione dell'eventuale esito positivo della prova. Gli esiti degli esami scritti so-

Art. 27 - Prove di valutazione del profitto

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati, nonché stabiliscono eventuali propedeuticità. Le prove possono consistere in esami (orali e/o scritti); in alternativa o in aggiunta, possono consistere e nel superamento di altre forme prove di verifica (prove orali e/o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui relazioni, risultati di attività di laboratorio, etc.); possono essere svolte anche mediante piattaforme *on line* certificate dall'Ateneo. Per i corsi d'insegnamento articolati in più moduli la prova di verifica deve accertare il profitto acquisito nell'insieme dei moduli.
2. La valutazione degli esami viene espressa in trentesimi con la possibilità della lode. L'esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Altre prove di verifica possono prevedere valutazioni diverse dal voto numerico, quali le idoneità che prevedono il superamento o meno della relativa attività formativa.
3. Prima di sostenere l'esame il candidato deve essere identificato dalla Commissione tramite un documento di riconoscimento.
4. Tutte le prove di esame e di verifica del profitto sono pubbliche.
- ~~6. Gli esami registrati con esito negativo comportano l'esclusione dall'appello successivo della stessa sessione, salvo diverse disposizioni dei Regolamenti dei corsi di studio.~~
5. 7. Fermo restando che lo studente può ritirarsi dall'esame in ogni momento prima della conclusione dell'esame, è consentito allo studente rifiutare un esito positivo. I corsi di studio (tramite i relativi regolamenti didattici) o i singoli docenti hanno la facoltà di stabilire il periodo che deve intercorrere prima della ripetizione dell'esame per il quale è stato rifiutato l'esito positivo; in ogni caso la ripetizione deve essere consentita almeno nella



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

no pubblicati sul sito web di Ateneo nella pagina degli avvisi relativi agli esiti degli esami; contestualmente viene pubblicata anche la data della verbalizzazione dell'esame. Lo studente che intende ritirarsi dall'esame deve comunicarlo alla commissione prima della verbalizzazione del voto. In ogni caso, la presenza dello studente non è necessaria per la verbalizzazione del voto. Lo studente non può più ritirarsi una volta che l'esito dell'esame è stato verbalizzato.

8. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai Regolamenti didattici, non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo, anche nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.

9. Sono nulli gli esami e le altre prove di valutazione del profitto sostenuti se la corrispondente attività didattica non è prevista nel piano degli studi, se lo studente non ne ha ancora acquisito la frequenza, in caso di mancato rispetto delle propeudeuticità previste, in assenza di iscrizione al relativo anno accademico.

sessione successiva.

6. Nel caso ~~Durante lo svolgimento~~ di esami ~~orali~~ o altre forme di valutazione che prevedono la comunicazione immediata dell'esito, lo studente può rifiutare il voto ~~ritirarsi~~ fino al momento in cui la commissione si accinge alla verbalizzazione dell'eventuale esito positivo della prova.

7. Nel caso di ~~Gli esiti degli~~ esami che prevedono la pubblicazione degli esiti, questi ~~scritti~~ sono resi noti in tempo utile per l'iscrizione all'appello successivo; i docenti si possono avvalere a tale scopo dell'apposita piattaforma *on line* dell'Ateneo. ~~pubblicati sul sito web di Ateneo nella pagina degli avvisi relativi agli esiti degli esami; contestualmente viene pubblicata anche la data della verbalizzazione dell'esame.~~ Lo studente che intende rifiutare il voto ~~ritirarsi dall'esame~~ deve comunicarlo entro i termini previsti dalla commissione e, ove utilizzata, tramite l'apposita procedura *on line* ~~prima della verbalizzazione del voto.~~ Se lo studente non esprime alcuna indicazione nei tempi previsti vale il "silenzio-assenso" e il voto sarà registrato.

Il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione, entro e non oltre la successiva sessione d'esame. Dopo tale data gli elaborati non saranno più disponibili. Nei casi in cui lo studente chieda di prendere visione dei propri elaborati la registrazione del voto può essere posticipata. In ogni caso, la presenza dello studente non è necessaria per la verbalizzazione del voto e verbalizzazioni di esiti negativi non influiscono sulla carriera dello studente. Lo studente non può più rifiutare il voto ~~ritirarsi~~ una volta che l'esito dell'esame è stato verbalizzato.

8. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai Regolamenti didattici, non è consentito ripetere un esame di profitto già verbalizzato ~~sostenuto~~ con esito positivo, anche nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari generali
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

	<p>9. Sono nulli gli esami e le altre prove di valutazione del profitto sostenuti se la corrispondente attività didattica non è prevista nel piano degli studi, se lo studente non ne ha ancora acquisito la frequenza, in caso di mancato rispetto delle propedeuticità previste, in assenza di iscrizione al relativo anno accademico.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------